



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE: Desogus Giorgio

ORDINANZA N. 79

in data 10/04/2026

OGGETTO:

Interdizione temporanea della sosta in un tratto di via San Gemiliano per scarico materiale edile su fabbricato con sosta autoveicolo o altro mezzo su carreggiata - 28 marzo 2026, dalle ore 7,00 alle ore 9,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata in data 10 aprile 2026 da Spiga Maria Pia, e registrata con il numero 18204 del Protocollo Generale, tesa a ottenere un'ordinanza di divieto temporaneo di sosta nella via San Gemiliano, altezza civici 60/a e 60/c, il giorno 14 aprile 2026, dalle ore 8,00 alle ore 8,15 circa, al fine di effettuare lo scarico di calcestruzzo mediante autoveicolo ad uso speciale sulla carreggiata per i lavori edili relativi all'immobile ivi ubicato, di cui alla pratica SUAPEE avente codice univoco 941447;

Preso atto che il tratto di via San Gemiliano, nel tratto di strada interessato dai lavori di cui sopra è disciplinato a senso unico di marcia con sosta consentita ambo i lati e avente i marciapiedi;

Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento richiesto, con inizio alle ore 7,00 e termine alle ore 9,00 del giorno 14 aprile 2026;

Visti l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 21, 38, 39, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 1992;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 12/2023;

ORDINA

il giorno 14 aprile 2026, dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e comunque fino al termine dei lavori, il divieto di sosta nella via San Gemiliano, nel tratto compreso tra i numeri civici 60/a e 60/c.

DEMANDA

- alla sig.a Spiga Maria Pia e alla Impresa incaricata l'obbligo di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata, nonché di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata, e consentire il transito regolare ai pedoni;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.
- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;
 - entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
 - oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale;
- notificata alla richiedente nei modi consentiti dalla Legge;
- trasmessa al Comando Polizia Locale in sede e alla Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Maggiore Giorgio Desogus